

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3841 di martedì 30 agosto 2016

Accordo RSPP 7 luglio: i nuovi contenuti giuridici dei Moduli A e C

Confronto tra la formazione sui temi giuridici di RSPP e ASPP nel nuovo Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 e in quello del 2006: fonti legislative, delega, sistemi di gestione integrati, modelli organizzativi, responsabilità d'impresa. Di A.Guardavilla.

Come noto, il 19 agosto u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 che ridefinisce - tra gli altri - i percorsi formativi rivolti agli RSPP e agli ASPP (G.U. Serie Generale n.193 del 19.8.2016).

Di fronte al nuovo testo normativo, è interesse del formatore, così come di chi progetta, eroga e "riceve" la formazione, verificare come cambino - rispetto al passato, cioè rispetto all'Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006 - i contenuti dei Moduli A, B e C.

Per quanto riguarda l'impostazione generale dei singoli Moduli, è agevole riscontrare come il cambiamento più strutturale riguardi il Modulo B, per quanto una attenta analisi evidenzia anche significative modifiche per quanto riguarda i contenuti del nuovo Modulo C.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0425] ?#>

In questo contributo ci limitiamo ad esaminare come cambia per i nuovi RSPP e ASPP la formazione sui temi giuridici e quindi in particolare quali siano **le principali modifiche che abbiano avuto ad oggetto i contenuti giuridico-normativi - e in parte organizzativi per gli aspetti interconnessi - dei moduli A e C** (senza ovviamente pretese di esaustività).

La gerarchia delle fonti

La prima modifica rilevante che salta subito all'occhio allorché si iniziano a scorrere i contenuti iniziali del "nuovo" Modulo A è la **totale scomparsa del punto dedicato alla "gerarchia delle fonti giuridiche"**, che nell'Accordo del 2006 "apriva" - quale primo punto citato all'interno della sezione dedicata al *Sistema legislativo* - l'elenco dei vari provvedimenti legislativi da esaminare (le Direttive Europee, la Costituzione, il Codice Civile e Penale, lo Statuto dei Lavoratori etc.), in quanto concettualmente propedeutico ad essi.

Nel nuovo Accordo, questa eliminazione risulta ancora più appariscente se si considera che nella sezione - corrispondente a quella dell'Accordo del 2006 - dedicata al "*Sistema legislativo: esame delle normative di riferimento*", la cancellazione della gerarchia delle fonti è l'unica modifica realmente sostanziale che è stata apportata perché per il resto è stata operata fondamentalmente una riproposizione dei contenuti del 2006, pur con qualche piccola variazione terminologica o riformulazione senza grosso impatto.

Ora, **sull'utilità della conoscenza della gerarchia delle fonti**, cioè di quella "**piramide**" all'interno della quale si posizionano in un ordine gerarchico di prevalenza la Costituzione, le Leggi, i Codici, i D.Lgs., i DL, i D.M., i D.P.C.M., i D.P.R., gli Accordi e le Intese Stato-Regioni etc... e **sull'importanza che essa ha per gli operatori anche ai fini della comprensione e applicazione del meccanismo di prevalenza e abrogazione implicita delle norme tra loro** (ricordiamo che uno dei criteri di coordinamento delle norme tra loro è quello cronologico-gerarchico), oltre che sui meccanismi di funzionamento e sulle implicazioni pratiche di tale criterio gerarchico, ci si è già ampiamente espressi ("*La gerarchia delle fonti nel quadro delle norme di salute e sicurezza sul lavoro*", pubblicato su Puntosicuro il 19 giugno 2014)

Il punto della questione è che **tale utilità ? nel conoscere il criterio suddetto - è di natura eminentemente "pratica"**, in quanto trattasi - o meglio trattavasi - di **un vero e proprio strumento di lavoro**, seppure di natura giuridica.

Uno strumento "spendibile" concretamente nella pratica quotidiana allorché ci si trova a dover gerarchizzare, coordinare, riordinare **a fini applicativi** fonti legislative e regolamentari (oltre a una miriade di prassi amministrative) di rango diverso con cui ogni giorno ci si trova a dover fare i conti quando ci si occupa di salute e sicurezza sul lavoro. E tutto ciò vale, peraltro, anche per un altro criterio di coordinamento delle norme, che a mio parere andrebbe sempre illustrato in questi percorsi formativi, ovvero il **criterio di specialità**, rappresentabile non più con una piramide ma con dei cerchi concentrici, fondamentale quando si opera nel settore prevenzionistico che abbonda di norme speciali sanzionate poste in rapporto di specialità rispetto a norme generali; si veda su questo: "*Il principio di specialità nel quadro delle norme di salute e sicurezza sul lavoro*", pubblicato su Puntosicuro il 12 settembre 2014).

Nel vecchio Modulo A era apprezzabile dunque il fatto che tale "strumento di lavoro" fosse fornito *ex lege*, subito all'inizio del percorso formativo, a professionisti - quali **gli RSPP e gli ASPP** - su cui incombeva **nel corso della loro attività (e ancora oggi incombe) l'onere di dover maneggiare decreti di ogni tipo, circolari, delibere, Accordi e Intese Stato-Regioni, Regolamenti comunitari, leggi nazionali, leggi regionali, contratti collettivi, interPELLI, norme tecniche, buone prassi etc.**, in un contesto peraltro di ipertrofia legislativa quale quello in cui ci si muove in questa fase storica.

E peraltro di "strumenti" parla anche l'Accordo 7 luglio 2016, secondo il quale il Modulo A "deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in grado di conoscere la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e **gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa**".

In ogni caso, il nuovo Accordo precisa opportunamente che "la durata e **i contenuti dei corsi richiamati nel presente Accordo sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti**" (Allegato A Accordo 7 luglio 2016).

Alcune altre modifiche legate al Sistema legislativo nel Modulo A

Per quanto riguarda le altre principali modifiche alla sezione relativa al sistema legislativo, sul piano del "**quadro giuridico europeo**", ove prima nel 2006 comparivano solo le "Direttive Europee" ora la dizione è **più completa** in quanto cita tutte le varie fonti comunitarie: "**direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri**".

Per quanto riguarda il rischio incendio e la gestione emergenze, poi, con il nuovo Accordo del 2016, vi è una valorizzazione del

"d.m. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio" che devono essere già illustrati nella parte introduttiva del modulo A dedicata al *Sistema legislativo*, oltre che poi, più compiutamente e tecnicamente, nell'unità didattica A4.

Rispetto al passato, poi, compaiono ora nella sezione legislativa anche "*i profili di responsabilità amministrativa*", **quindi anche quella di impresa**: si tenga conto infatti che quando è entrato in vigore l'Accordo del 2006 non era ancora stata estesa ai reati di salute e sicurezza sul lavoro la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (il che è avvenuto nel 2007).

I "soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.n.81/2008" nel Modulo A

Tra i "*soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.n.81/2008*" cui si fa riferimento nella corrispondente sezione del modulo A, vengono ora citati (oltre ai soggetti già citati in precedenza) anche l'RLS di sito e le "imprese familiari" (art. 21 D.Lgs.81/08). Ciò è in linea con la premessa dell'Accordo Stato-Regioni secondo cui "è stata ravvisata la necessità di procedere ad una revisione di tale Accordo [del 2006, n.d.r.] in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal D.Lgs.n.81/2008 [...]".

Tale logica di adeguamento al nuovo quadro normativo del 2008 non è stata invece *pienamente* applicata con riferimento alla **delega di funzioni e alla figura del delegato: così come la delega non compariva espressamente tra i contenuti del Modulo A dell'Accordo del 2006, analogamente non viene citata ora col nuovo Accordo del 2016 quale contenuto del Modulo A** stesso, nonostante il D.Lgs.81/08, successivo all'Accordo del 2006, abbia dedicato una disposizione specifica a tale istituto giuridico (art. 16) ed ogni RSPP e ASPP sappia bene quanto sia importante conoscere i requisiti di validità di una delega e comprendere a fondo le modalità corrette per rapportarsi anche alla figura del delegato, oltre che a quella del datore di lavoro e del dirigente *iure proprio* (senza delega).

Tuttavia **la delega** - quale strumento organizzativo - è comunque oggetto di specifica trattazione **all'interno del nuovo Modulo C** (che però non è rivolto agli ASPP ma solo agli RSPP): nell'unità didattica C2, dedicata ad *Organizzazione e sistemi di gestione*, dove prima si faceva riferimento alla "valutazione del rischio come conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi", ora si fa riferimento alla "*valutazione del rischio come conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe funzionali ed organizzative*".

Sistemi di gestione integrati e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

All'interno del nuovo Modulo C, l'unità didattica C2 (*Organizzazione e sistemi di gestione*) presenta alcune **novità molto interessanti rispetto al passato, in particolare sul tema dei sistemi di gestione integrati, dei modelli organizzativi e del D.Lgs.231/01.**

Tra i contenuti di tale unità didattica, avente come obiettivo formativo quello di "conoscere i **principali elementi di organizzazione aziendale**", vi sono alcuni punti che non erano previsti nel corrispondente Modulo disegnato dall'Accordo del 2006 e che riportiamo di seguito:

"Organizzazione e gestione **integrata**:

- **sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), sicurezza (OHSAS 18001);**
- **procedure semplificate MOG (d.m. 13/02/2014);**

- programma, pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria."

A tali contenuti si aggiunge anche, sempre nell'unità didattica C2, un'altra importante novità, ovvero l'inserimento del tema, ora previsto dal nuovo Accordo, della "**responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs.n.231/2001): ambito di operatività e effetti giuridici (art.9 legge n. 123/2007)**" [l'Accordo richiama qui l'articolo 9 della Legge 123/2007 che è sì la norma che a suo tempo ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati di salute e sicurezza, ma che è una disposizione che è stata abrogata *implicitamente* l'anno successivo dall'**articolo 300 del D.Lgs.81/08**, che è la norma attualmente in vigore, recante "*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231*", che ha sostituito la precedente versione dell'**art. 25-septies del D.Lgs.231/01**].

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it